



Conferenza di servizio

Torino, 13 novembre 2018

Riepilogo tematiche

- PTOF approvazione e anticipo iscrizioni 2019/20
- Verifiche e trattamento delle dichiarazioni non veritiere ATA III fascia graduatoria di istituto
- Contenzioso ITP
- Contenzioso Diplomati magistrale
- Procedure inidoneità
- *Incontri informativi su SIDI, come strumento di gestione e di governance (organico, mobilità, gestione utenze, etc...)*
- *Esami di stato 2019/20*
- *Cessazioni e trattamento pensionistico*
- *Corso di formazione su sostegno per docenti supplenti*
- Domanda di messa a disposizione (MAD)

Riepilogo tematiche

- Non ammissione al II anno della scuola secondaria di I grado: ordinanza Consiglio di Stato
- *Per acquisire le rettifiche manuali di questi mesi l'Ufficio verificherà la possibilità di inserire a SIDI le variazioni in modo da procedere alla ri-prenotazione delle graduatorie di istituto dei docenti e del personale ATA*
- *Diplomi (distribuzione e sostituzioni)*
- *Prove di evacuazione (rispetto scadenze)*
- *No PEC; No App di messaggistica*
- Rilevazione disponibilità maggiormente analitiche
- Conciliazioni per non avere seguito le graduatorie di istituto ATA

PTOF, piattaforma e iscrizioni 2019/20

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

E' stata realizzata una piattaforma per il PTOF; si tratta di una nuova area applicativa SIDI disponibile per le istituzioni scolastiche statali preposta alla progettazione e visualizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Le iscrizioni per l'anno scolastico 2019/20 si svolgeranno dal 7 al 31 gennaio 2019, pertanto prestare attenzione alla data di approvazione del PTOF che deve precedere l'inizio delle iscrizioni e prestare attenzione alla programmazione delle attività di orientamento.

Iscrizioni 2019/20

La fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it da parte degli esercenti la potestà genitoriale inizia il 27 dicembre 2018.

Si invita a prestare massima attenzione sui criteri deliberati dal Consiglio di Istituto da applicare nel caso di eccedenza di iscrizioni. Devono essere deliberati e resi pubblici e conoscibili prima dell'apertura della procedura delle iscrizioni.

Verifiche e trattamento dichiarazioni non veritiere ATA III fascia graduatoria di istituto



Si richiamano alcuni riferimenti normativi:

- Art.7, comma 4, 5, 6, 7, 8 del DM 640 del 30 agosto 2017; in particolare il comma 5 precisa che *«All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso....»*
- Art.8, comma 2, 4, 5 del DM 640 del 30 agosto 2017.
- Art. 21 nonies della legge 241/1990 (autotutela).
- Circolare A.T. Torino n.288 del 30 ottobre 2018.

Tipologia di controlli sulle dichiarazioni degli aspiranti ATA



Si invitano le istituzioni scolastiche per la verifica sul conseguimento del diploma a contattare e a ottenere il riscontro dalla scuola paritaria nella quale è stato conseguito il titolo; nel caso di cessazione della scuola paritaria occorre contattare l'Ambito Territoriale competente territorialmente al fine di individuare la scuola statale presso la quale sono stati depositati gli atti.

In relazione alla verifica dei titoli di servizio si ricorda che potrà essere chiesto all'INPS, tramite PEC, la conferma della regolarità del versamento contributivo in relazione al servizio svolto presso scuole paritarie.

Sarà inviato attraverso una circolare un modello specifico per le richieste da effettuare all'INPS.

Occorre comunque preventivamente la richiesta alla scuola paritaria, visto che era il datore di lavoro.

non veritiere

Per tale casistica la scuola dovrà:

- Dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria nel caso in cui tale dichiarazione riguardi un requisito per l'ammissione; preliminarmente dovrà essere comunicato l'avvio del procedimento di esclusione ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 8 della legge 241/1990.
- risolvere il contratto di lavoro stipulato;
- dichiarare non valido ai fini giuridici il servizio prestato;
- segnalare tempestivamente alla Procura della Repubblica ai fini della valutazione del dolo e l'accertamento della falsità della dichiarazione non veritiera.

Segnalazioni

Le dichiarazioni non veritiere dovranno essere, quindi, segnalate alla Procura della Repubblica, secondo la normativa vigente; tali segnalazioni dovranno essere inviate per conoscenza allo scrivente Ufficio all'indirizzo di posta elettronica ufficioata.to@istruzione.it

Le anomalie, invece, dovranno essere segnalate allo scrivente Ufficio all'indirizzo di posta elettronica ufficioata.to@istruzione.it entro il 30 novembre 2018, al fine di potere procedere a una raccolta sistematica dei dati, da inoltrare eventualmente alla Procura della Repubblica.

Segnalazioni

Si precisa che con il termine anomalia, a titolo meramente esemplificativo, si fa riferimento alla casistica di servizio nella scuola paritaria per un'ora settimanale (o di poche ore settimanali) per il quale è stato verificato positivamente il versamento dei contributi previdenziali (quindi dal punto di vista formale non ci sono dichiarazioni non veritiere). Tale segnalazione potrà essere utile per valutare un eventuale anomalo frazionamento del servizio svolto da una pluralità di persone per il medesimo posto e nella medesima scuola paritaria (o scuole paritarie). Un'ulteriore anomalia potrebbe fare riferimento alla coincidenza tra il periodo di conseguimento del diploma e il periodo di servizio svolto nella medesima scuola paritaria.

Contenzioso ITP

Quest'Ufficio ha deciso per un approccio unitario, omogeneo e sistemico sul contenzioso ITP. Tutto ciò al fine di ridurre gli adempimenti per le scuole e arrivare a un trattamento omogeneo delle posizioni dei ricorrenti, secondo criteri di piena legittimità.

Si ricorda nuovamente che in caso di revoca della supplenza per contenzioso favorevole all'amministrazione l'atto prodromico è rappresentato dal depennamento dalla II fascia delle graduatorie di istituto.

Contenzioso ITP

Il decreto di depennamento dalla II fascia delle graduatorie di istituto deve fare esplicito riferimento allo specifico provvedimento giurisdizionale favorevole all'amministrazione. Sarà effettuato un costante monitoraggio del contenzioso.

Contenzioso ITP

Casistica	Trattamento in II fascia di istituto dell'aspirante legato al numero di RG TAR Lazio o numero affare generale ricorso al Presidente della Repubblica
Ricorso Presidente della Repubblica	Depennamento
Ricorso TAR Lazio e assenza di qualsiasi provvedimento giurisdizionale	Depennamento
Ricorso con ordinanza/sentenza favorevole all'Amministrazione	Depennamento
Ricorso con ordinanza/sentenza sfavorevole all'Amministrazione	Inserimento con riserva (l'aspirante deve rimanere anche a pieno titolo in III fascia)
Ricorso con sentenza passata in giudicato (casistica residuale e attualmente non riscontrata a Torino)	Inserimento a pieno titolo

Contenzioso Diploma magistrale

Il Miur, con nota n°45988 dello scorso 17 ottobre, ha dato agli uffici scolastici regionali indicazioni in ordine al contenzioso promosso dai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 e alla necessità di adottare tutti i provvedimenti conseguenti al rigetto, nel merito, dei ricorsi originariamente da questi proposti.

La nota recepisce le disposizioni dell'art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n.87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18.

A - Revoca nomina docenti immessi in ruolo:

risoluzione dei contratti a tempo indeterminato, da attuare entro e non oltre il termine di 120 giorni, e stipula di un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019;

Contenzioso Diploma magistrale

B – Revoca nomina supplenti annuali

Modifica del termine del contratto a tempo determinato terminerà dal 31 agosto al 30 giugno 2019.

Si confermano, fino alla loro scadenza naturale, le supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Atto prodromico della revoca del ruolo e della conversione in supplenza annuale è il depennamento dalle GAE.

I docenti depennati dalle GAE mantengono il diritto ad essere iscritti nella II fascia delle Graduatorie d'Istituto e, qualora non risultino già iscritti, verranno rimessi nei termini per la presentazione alle scuole della domanda di inserimento con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal D.M. n. 374 del 1/6/17.

Contenzioso Diploma magistrale

Con il ricorso 5491/2018 e ordinanza del Consiglio di Stato n. 5383 del 12 novembre 2018 il contenzioso diploma magistrale è stato nuovamente rimesso all'esame dell'Adunanza Plenaria.

Procedura per l'accertamento dell'inidoneità del personale della Scuola

La materia trova la sua disciplina:

- Nel Contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI) del 25.06.2008, quadriennio normativo 2006-2009, concernente i criteri di utilizzazione del personale della Scuola, sia docente ed educativo sia al personale ATA.
- Nel D.P.R. 171/2011 recante il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
- Circolare Ambito Territoriale di Torino n. 219 dell'8 settembre 2017

Dopo la visita presso la Commissione Medica di Verifica è opportuno porre delle distinzioni fra gli esiti delle visite con giudizi di permanente inidoneità da quelli di inidoneità temporanea.

Tipologia di casistiche riscontrabili

1) Inidoneità permanente assoluta al servizio, desunta dalla diagnosi contenuta nel verbale con la seguente formulazione.

a. "Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.Lgs. n.165/2001",

oppure

b. «Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di amministrazione pubblica ex art. 55 octies D.Lgs. n.165/2001 e inabile a qualsiasi attività lavorativa (art. 2 comma 12 L. 335/95)».

Il Dirigente Scolastico – previa comunicazione al lavoratore entro 30 giorni dal ricevimento del referto medico legale – risolve il rapporto di lavoro dal giorno successivo alla notifica all'interessato e predisponde il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.

Tipologia di casistiche riscontrabili

2) Inidoneità permanente relativa come desunta dal verbale con la seguente formulazione "non idoneo permanentemente in modo relativo allo svolgimento delle seguenti mansioni proprie del profilo di appartenenza ... con possibilità di utilizzazioni in compiti diversi dall'insegnamento..." .

Spetta al Dirigente Scolastico il tentativo di utilizzare il docente nelle residue mansioni del settore o profilo di appartenenza e quindi deve effettuare una ricognizione delle mansioni compatibili diverse e di altro profilo professionale da conferire, che, nel comparto scuola sono quelle delineate dalla legge 111/2011 e dal suo decreto attuativo il DM 79/2011 ai quali, ad ogni buon fine si rimanda.

Tipologia di casistiche riscontrabili

3) Inidoneità temporanea come desunta dal verbale con la seguente formulazione "non idoneo temporaneamente per mesi/anni.....".

Il personale docente riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni per motivi di salute, può chiedere di essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell'ambito della scuola di titolarità, tenendo conto della sua preparazione culturale e dell'esperienza professionale maturata.

Tale casistica fa quindi riferimento a un'inidoneità temporanea relativa.

Tipologia di casistiche riscontrabili

4) Nel caso invece di un'inidoneità temporanea assoluta trova applicazione la disciplina sulle assenze per malattia e in particolare si richiama l'orientamento applicativo Aran RAL 517, secondo il quale:

«... il dipendente dichiarato temporaneamente inidoneo a qualsiasi attività lavorativa, debba essere considerato assente per malattia ai sensi dell'art.21 del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni.»

Non ammissione al II anno della scuola secondaria di I grado: ordinanza Consiglio di Stato

Si precisa che a seguito di numerosi articoli sulla rassegna stampa degli scorsi anni sulla questione dell'impossibilità di «bocciare» al primo anno della scuola secondaria di I grado che si tratta di un'ordinanza del Consiglio di Stato e in particolare dell'ordinanza n. 5169 del 24 ottobre 2018.

Occorre attendere il giudizio di merito per potere trarre ulteriori indicazioni.

Si riportano alcuni passaggi:

Non ammissione al II anno della scuola secondaria di I grado: ordinanza Consiglio di Stato

L'appello cautelare è fondato, in quanto l'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado in base agli artt. 1 e 6 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, ed alla circolare n.1865 del 10.10.2017 deve fondarsi su un giudizio che faccia riferimento unitario e complessivo a periodi più ampi rispetto al singolo anno scolastico, e ciò "anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione"

Domande di Messa a disposizione (MAD)

Per la scuola primaria e dell'infanzia, dopo avere chiamato, le poche domande di docenti abilitati, privilegiare i docenti che hanno presentato domanda di messa a disposizione che hanno laurea in discipline affini (psicologia, scienze dell'educazione, etc).

Il servizio prestato da docente con abilitato o con titolo non coerente con l'insegnamento è valido solo ai fini economici e non è valido ai fini giuridici e quindi non fa conseguire alcun punteggio.

Il suggerimento è di elaborare una procedura (da pubblicare sul sito) per la ricezione delle domande di messa a disposizione, individuando anche delle finestre temporali. In questo modo si evita di essere oggetto di invii massimi da parte di software che hanno automatizzato la procedura.

Domande di Messa a disposizione (MAD)

Ai docenti individuati tramite messa a disposizione si applica il Regolamento sulle supplenze (DM 131/2007) e di conseguenza anche il regime sanzionatorio.

Si suggerisce di acquisire una dichiarazione nella quale il docente dichiara di non avere abbandonato nel corso del corrente anno scolastico altre supplenze.

Nel caso di abbandono della supplenza la scuola potrà verificare a SIDI se il docente abbia conseguito altra supplenza e potrà inoltrare alla nuova scuola il decreto di risoluzione per l'applicazione della sanzione.

Rilevazione disponibilità

Nelle comunicazioni relative alla rilevazione delle disponibilità si chiede che siano presenti almeno le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici del docente
- Classe di concorso
- Nome completo della scuola e non solo il codice meccanografico
- Esplicitazione dei motivi che hanno determinato la disponibilità del posto (es. pensionamento del docente XY, assegnazione provvisoria nella scuola/Provincia AB)

Conciliazioni

Si invita a prestare la massima attenzione allo scorrimento delle graduatorie di istituto per il personale ATA, visto l'alto numero di conciliazioni che sono pervenute all'Ufficio.